

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

(SPAGNOLLI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1964**

**Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni  
e riparazioni navali**

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con il 30 giugno 1964 è venuta a scadere la legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni e integrazioni, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Detta legge prevedeva, fra l'altro, un complesso di disposizioni fiscali determinate dal-

l'attività di esportazione che l'industria cantieristica e dell'armamento espleta, sostanzialmente, nella esecuzione dei lavori agevolati, anche quando i lavori stessi siano commessi da nazionali.

Ora, inquadrandosi, in massima, le accennate disposizioni nel trattamento tributario vigente per le esportazioni, appare equo

ed opportuno ripristinarne l'applicazione in via autonoma e permanente.

Si è, a tal fine, predisposto l'unito disegno di legge che riproduce, nelle linee essenziali, le disposizioni fiscali che hanno avuto effetto sino al 30 giugno scorso, ed alle quali, peraltro, sono state apportate talune modifiche rese necessarie da particolari situazioni che, nel frattempo, si sono venute a creare.

Passando, ora, ad un più particolare esame della materia disciplinata dai singoli articoli del proposto provvedimento, si fa presente quanto segue:

*L'articolo 1* prevede l'importazione, in esenzione dai dazi doganali, dall'IGE e da ogni altra imposta, delle materie, prodotti e macchinari impiegati nei lavori navali, nonché degli oggetti di dotazione e ricambio destinati a navi in esercizio.

Allo scopo, peraltro, di non incoraggiare ulteriormente la costruzione e l'esercizio di unità non più rispondenti economicamente alle attuali esigenze delle attività marittime, gli apparati motori di propulsione destinati a tali unità vengono, ora, esclusi dai benefici all'importazione.

Per i prodotti esteri nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti dovuti, è prevista l'assimilazione ai prodotti nazionali, e ciò in conformità ai trattati internazionali che tale misura richiedono per evitare trattamenti discriminatori.

È, infine, prevista, all'ultimo comma, la esenzione dal dazio, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine per i combustibili ed i lubrificanti occorrenti per le prove in mare dei macchinari installati sulle navi.

*L'articolo 2* prevede la restituzione della imposta generale sull'entrata per i materiali di cui al precedente articolo 1, impiegati nei lavori navali, e determina le relative aliquote nella misura del 6,60 per cento per i lavori di costruzione, e del 4 per cento per i lavori diversi dalla costruzione, da liquidarsi sull'importo addebitato dal cantiere al committente.

Nei riflessi di detta imposta, la norma in esame introduce una sola variante alla pre-

cedente disciplina legislativa, e cioè la modifica, in aumento, delle aliquote del 5 e del 3 per cento stabilite dalla cessata legge. Tale modifica è stata determinata dall'aumento dal 3 al 3,30 per cento che all'aliquota dell'IGE fu apportato nel 1960, nonché dalla istituzione dell'addizionale del 20 per cento prevista, per detto tributo, dal disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento.

Per quanto, invece, concerne i dazi doganali e gli altri tributi indiretti diversi dall'IGE, motivi di tecnica fiscale non consentono di ammettere i lavori navali al beneficio della restituzione all'esportazione previsto dalla legge 5 luglio 1964, n. 639.

*L'articolo 3* dispone che i materiali di produzione nazionale contemplati dall'articolo 1, qualora siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave in esercizio, anziché beneficiare della restituzione dell'IGE nei modi previsti per i lavori di cui al precedente articolo 2, godono delle normali agevolazioni esistenti nel settore delle esportazioni e cioè: esenzione dal tributo previsto dalla legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni; restituzione del tributo in base alle varie tabelle stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

Lo stesso trattamento viene riservato, in considerazione della particolare natura dei prodotti, agli oggetti di dotazione e di ricambio, ai macchinari finiti e parti staccate di essi, installati comunque su navi in esercizio.

*L'articolo 4* prevede la registrazione con l'imposta fissa e l'esenzione dall'IGE per i contratti concernenti i lavori navali, stipulati tra cantieri e committenti.

È, inoltre, prevista, come nella precedente legislazione, la registrazione con l'imposta fissa dei contratti per la fornitura di materiali occorrenti ai lavori stessi, nonché di quelli per le prestazioni dei relativi servizi. Rimangono, pertanto, soggetti al pagamento dell'IGE tutti gli acquisti effettuati dai cantieri per l'esecuzione dei lavori.

Per i contratti con i quali vengono ceduti i ristorni fiscali, nonché per quelli di cessione dei contributi concessi da leggi a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, l'articolo 4 richiama le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

L'articolo 5 stabilisce i limiti di applicazione della legge, escludendo dai benefici alcune categorie di navi e di galleggianti. Tra queste, oltre alle esclusioni già previste dall'articolo 15 della legge n. 522, è prevista quella concernente le navi da carico secco e le navi da pesca inferiori rispettivamente alle 150 e alle 50 tonnellate di stazza lorda, per le quali le agevolazioni fiscali e doganali non vengono più concesse alla costruzione, rimanendo invece per quanto riguarda le navi in esercizio. Con tale limitazione, dettata da motivi generali di politica marittima e peschereccia, si vuole raggiungere lo scopo di non incoraggiare la costruzione di nuove navi di modesto tonnellaggio, che non rispondono più alle attuali esigenze dei traffici e della pesca.

L'articolo precisa poi, fra l'altro, che i benefici della legge non si applicano alle navi che non compiono operazioni di commercio, escludendo in tal modo dai benefici stessi anche le navi da diporto nazionali, in conformità della politica del Governo, nel quadro delle norme anticongiunturali, nei riguardi del diporto nautico.

Tuttavia, le esclusioni sopra accennate non si applicano per tutti i lavori effettuati per conto estero.

Lo stesso articolo 5 contiene, all'ultimo comma, una disposizione limitativa concernente l'attività cantieristica, in virtù della quale possono godere dei benefici soltanto i cantieri costruttori che siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della legge. Tale limitazione mira a non incoraggiare la costruzione di nuovi impianti onde evitare, nel quadro del programma di risanamento in corso, irrazionali aumenti della capacità produttiva dei cantieri.

L'articolo 6 stabilisce, poi, che i lavori in corso alla data di scadenza della legge numero 522 (30 giugno 1964) e quelli relativi a contratti stipulati entro tale data, continuano fino alla loro ultimazione a godere dei benefici della legge scaduta. Ciò allo scopo di stabilire con chiarezza quali siano le norme da applicarsi alle commesse acquisite sotto l'imperio delle norme scadute, ma la cui esecuzione si protrae nel periodo di validità della nuova legge.

L'articolo 7 prevede che l'emananda legge abbia effetto dal 1° luglio 1964, non determinando perciò alcuna soluzione di continuità con le norme scadute.

Infine, l'articolo 8 indica i mezzi di copertura delle spese relative all'applicazione della legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari finiti e quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi mercantili per la navigazione marittima, nonchè per la costruzione e riparazione dei relativi macchinari, sono importati in esenzione dai dazi doganali, dall'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e da ogni altra imposta e sovrimposta all'importazione.

Il trattamento di cui al precedente comma è limitato alle materie, ai prodotti ed ai macchinari effettivamente impiegati nei lavori.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse, altresì, per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio destinati a navi di nuova costruzione e a navi in esercizio.

Sono esclusi dall'agevolazione prevista dal primo comma gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio.

Le materie, i prodotti ed i macchinari finiti di cui ai commi precedenti, provenienti dall'estero, sono assimilati a quelli di produzione nazionale e sono ammessi, ai sensi del successivo articolo 2, al trattamento di cui fruiscono questi ultimi, quando siano nazionalizzati mediante il pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni altra imposta all'importazione.

I combustibili ed i lubrificanti occorrenti per tutte le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi di nuova costruzione o in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonchè dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.

## Art. 2.

Le materie, i prodotti ed i macchinari previsti dal precedente articolo 1, di produzione nazionale, effettivamente impiegati nei lavori di cui al primo comma dell'articolo medesimo, nonchè i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, di produzione nazionale, destinati a navi di nuova costruzione o in esercizio, si considerano esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'imposta generale sull'entrata.

Tuttavia, per le materie, i prodotti ed i macchinari, nonchè per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, da considerare esportati a norma del comma precedente, non si applicano le disposizioni relative alla restituzione del dazio e degli altri diritti doganali e fiscali diversi dall'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 639.

Per i lavori eseguiti dai cantieri navali o da altri assuntori, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui al primo comma, si applicano mediante la sola restituzione alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, con i criteri e con le aliquote seguenti:

a) navi complete di nuova costruzione: lire 6,60 per cento, da liquidare a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'importo effettuato al committente.

Per le navi costruite in proprio dai cantieri, la restituzione è commisurata all'importo addebitato all'acquirente, semprechè la vendita venga effettuata prima della loro entrata in esercizio;

b) modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi in esercizio: lire 4 per cento, da liquidare a favore dell'assuntore dei lavori, sull'importo addebitato al committente.

Nei lavori eseguiti dal cantiere navale o altro assuntore, per conto di terzi, possono concorrere a costituire il valore sul quale vanno liquidate, a favore del cantiere e del-

l'assuntore, le aliquote di restituzione della imposta generale sull'entrata, i materiali ed i prodotti impiegati dal cantiere o dall'assuntore medesimi che siano di proprietà del committente.

Quando nei lavori di cui sopra vengono impiegati materiali e prodotti esteri, dall'ammontare delle somme da restituire a titolo di imposta generale sull'entrata, si detrae l'importo relativo all'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, numero 762 e successive modificazioni, ed alla imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, gravanti sui materiali e prodotti esteri effettivamente impiegati, che siano stati importati con le esenzioni previste dal precedente articolo 1.

Gli stessi criteri si applicano per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio, nonchè per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parte, con impiego di materiale estero.

Resta fermo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 1 per i materiali ed i prodotti esteri assimilati a quelli nazionali.

### Art. 3.

Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'articolo 1, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

Per tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel precedente comma che siano comunque destinati a navi estere, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.

Tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel primo comma provenienti dall'estero sono assimilati a quelli di produzione nazionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1.

Art. 4.

Sono ammessi a registrazione col pagamento dell'imposta fissa, ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti:

alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;

alla costruzione degli apparati motori di produzione nazionale destinati a navi in esercizio;

alla riparazione, modificazione e trasformazione di navi in esercizio;

all'allestimento e arredamento di navi in costruzione od in esercizio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere dal cantiere o dall'assuntore medesimo per la integrale cessione ad altra impresa del lavoro ad esso commesso.

Sono egualmente ammessi a registrazione con il pagamento dell'imposta fissa, e il relativo corrispettivo è esente dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita, nel corso della costruzione o dell'allestimento, di navi iniziate in proprio dai cantieri, nonchè alla prima vendita di navi costruite in proprio, semprechè la vendita venga effettuata prima della loro entrata in esercizio.

Sono ammessi a registrazione col pagamento dell'imposta fissa i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti e dagli armatori per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonchè i contratti per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi.

Agli atti e contratti con i quali vengono ceduti i ristorni fiscali di cui alla presente

legge e i contributi previsti dalle leggi a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 367.

Le iscrizioni e cancellazioni di ipoteca navale sono sottoposte al pagamento dell'imposta fissa di lire 2.000.

Le agevolazioni di cui ai due commi precedenti sono applicabili, oltrechè ai lavori di costruzione, anche agli altri lavori contemplati nella presente legge.

#### Art. 5.

I benefici della presente legge non si applicano:

1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa;

2) per la costruzione di navi da carico secco di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e di quelle da pesca di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate;

3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

4) per i galleggianti di ogni specie, ad eccezione dei bacini galleggianti, dei pontoni di sollevamento a struttura metallica e delle draghe;

5) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;

6) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

Le esclusioni dai benefici per le unità previste dal precedente comma, non si applicano quando trattasi di nuove costruzioni destinate all'estero ovvero di navi e galleggianti modificati, trasformati, riparati, allestiti od arredati per conto di committenti esteri.

Sono, in ogni caso, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano, altresì, senza alcuna limitazione,



alle navi militari costruite, modificate, trasformate, riparate, allestite od arredate per conto di committenti esteri.

In ogni caso, i cantieri costruttori che non siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, non godono dei benefici dalla stessa previsti.

#### Art. 6.

A tutti i lavori navali in corso di esecuzione alla data del 30 giugno 1964, alle costruzioni di navi non ancora iniziate i cui contratti di commessa siano stati firmati entro la data medesima, nonchè alle costruzioni di navi da eseguirsi in proprio per le quali le domande di ammissione al contributo integrativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1961, n. 301, siano state presentate entro il termine suddetto, si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1964, le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni stesse si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1964, anche ai lavori, diversi dalla costruzione, per i quali sia stato, entro il 30 giugno 1964, assunto l'impegno di spesa per la concessione del contributo di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 31 marzo 1961, n. 301.

#### Art. 7.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1964.

L'ammissione ai benefici relativi è disposta dal Ministero della marina mercantile.

#### Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 169 e 271 del bilancio del Ministero delle finanze per il periodo finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.